



CITTÀ DI VIAREGGIO

REGOLAMENTO SANZIONI CONTRO L'ABBANDONO E L'IRREGOLARE CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 05/05/2022

Art. 1 Abbandono di rifiuti

1. I terreni, i fabbricati e le relative pertinenze, con particolare riferimento alle aree dismesse, devono essere mantenuti liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi. Gli aventi titolo devono vigilare costantemente le proprietà.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente gli aventi titolo devono porre in essere ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Nel caso di abbandono di rifiuti o di conferimento non conforme alle disposizioni regolamentari di raccolta in aree pubblica o privata, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
4. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del Gestore per la rimozione di tali rifiuti, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

Art. 2 –Conferimenti irregolari, abbandoni, errato smaltimento.

1. Ove siano accertati abbandoni, smaltimenti o conferimenti irregolari di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità preposte, anche a seguito di segnalazione da parte del Gestore, procedono ad accertare, ove possibile, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco intima al soggetto obbligato, con apposita Ordinanza, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti, fissando un termine per tale intervento; trascorso inutilmente tale termine, il Comune, esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.
3. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale può avvalersi del Gestore per la rimozione di tali rifiuti, con successiva rivalsa di spese in danno dei soggetti obbligati.

Art. 3 –Controlli

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni del presente Regolamento sono esercitate in via principale dalla Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente al proprio ambito di competenza, dagli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.
2. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza:
 - a. per le attività volte al controllo e all'accertamento dell'utilizzo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali o sostanze pericolose, il settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza per mezzo di telecamere mobili e, previa intesa con la Polizia Municipale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di apposita istruttoria;
 - b. per monitorare il rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Comunale e della disciplina di dettaglio eventualmente definita anche con atti successivi, concernenti

modalità, tipologia e orario di conferimento dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, l'Amministrazione individua i luoghi da sottoporre a controllo per mezzo di telecamere fisse.

3. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza spetta alla Polizia Municipale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 4 –Violazione delle norme regolamentari. Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o di altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni (Norme in materia ambientale).

2. Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni (Norme in materia ambientale), l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del presente regolamento è di competenza del Comune cui spettano i relativi proventi.

3. Tali proventi potranno essere imputati a riduzione dei costi inseriti nel Piano Economico Finanziario annuale secondo quanto previsto da ARERA.